



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIETI E LA/ IL..... PER L'AFFIDAMENTO DELL'USO, DELLA CUSTODIA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DELLO STADIO "CENTRO D'ITALIA" E DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ANNESSI SITI IN RIETI PIAZZALE DEI VETERANI DELLO SPORT snc

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... del mese diil giorno..... nella Residenza Municipale

TRA

Il Sig. Dirigente del Comune di Rieti, nato a il C.F.

Il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune medesimo in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.... del..... che ha approvato il modello di schema di convenzione per gli impianti sportivi comunali che ha autorizzato la stipula della presente convenzione, allegata al presente sotto la lettera "A" , e facente parte integrante dello stesso atto

E

Il Sig..... nato a ilresidente in.....via..... C.F.:,
Presidente della/del..... C.F. / P. IVA: con sede in
via..... il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse dell'Associazione medesima;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Rieti è proprietario dello stadio "Centro d' Italia" e delle strutture e dei servizi annessi siti in Rieti piazzale dei Veterani dello Sport snc

Il Comune di Rieti intende che sia assicurata una gestione dell'impianto conforme alle regole dello sport, in modo che l'uso dell'impianto stesso avvenga senza alcuna discriminazione legata all'origine etnica, nazionale o sociale, all'età, alla religione, all'opinione politica o al reddito;

L'Art. 90, co. 25 della L. 27.12.2002, n. 289, prevede che la gestione degli impianti sportivi degli EE.LL. è affidata in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

Lo stesso Art. 90 c.1 prevede altresì che alle suddette società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza finalità di lucro si applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398;

A seguito delle procedure selettive ad evidenza pubblica, è risultata prima classificata la...../ il....., poiché è ben radicata/o nella zona, ha specifica competenza nel settore sportivo e può garantire una ottimale manutenzione del citato impianto, nonché la custodia e la pulizia dello stesso, mostrando di avere tutti i requisiti previsti dalla citata Legge Regionale 12 marzo 2007 n. 5 e dal relativo Bando;

La gestione dell'impianto di cui trattasi viene pertanto affidata dall'Amministrazione Comunale al, quale Concessionario, per consentire la più ampia partecipazione e godimento dello stesso da parte di abitanti della zona e dei cittadini tutti, garantendo in tal modo anche la funzionalità e la salvaguardia del valore patrimoniale dello stesso;



Il Concessionario ha presentato tutta la documentazione prevista dal relativo Bando e dalla presente convenzione e che si è accertato delle caratteristiche dell'impianto rispetto all'uso che può farne, con implicita loro accettazione.

Premesso quanto sopra:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione;

Art.2

Oggetto del contratto

L'Amministrazione comunale concede alla /al....., (d'ora in avanti denominata "il Concessionario"), l'uso, la gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio "Centro d' Italia" e delle strutture e dei servizi annessi siti in Rieti piazzale dei Veterani dello Sport snc catastalmente censiti al Foglio Particella/e

L'impianto viene consegnato al concessionario unitamente a tutte le attrezzature in dotazione, previa stesura di un verbale di consistenza dei beni controfirmato dalle parti, nel quale sono stati elencati tutti i beni, immobili e mobili, facenti parte dell'impianto alla data della assunzione della gestione da parte della Associazione Sportiva di riferimento.

Art.3

Competenze del Concessionario – Custodia, vigilanza, riconsegna dei beni

Il Concessionario si impegna con la massima cura a provvedere alla pulizia, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetto/i impianto/i e delle strutture ad esso/i collegate, compreso l'approntamento e/o la messa in opera della segnatura del/dei campo/i, quando prevista, unitamente al controllo degli ingressi.

Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento di piccola entità che, di massima, consenta, anche mediante approvvigionamento e sostituzione di materiali, il mantenimento della funzionalità dello impianto/degli impianti.

Le caratteristiche delle attività di custodia e di manutenzione nel loro complesso sono indicate più estesamente negli artt. 11 e 12 della presente convenzione.

Il Concessionario effettuerà l'apertura e chiusura dei cancelli d'accesso, prima e dopo l'uso dell'impianto, avrà la custodia delle chiavi, dei beni ed attrezzature, e provvederà al controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso alla struttura/e le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto, nel numero massimo indicato dalle relative prescrizioni tecniche e/o autorizzazioni acquisite.

Il Concessionario garantirà la presenza continuativa di un addetto alla custodia e vigilanza, durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo e comunicherà all'Amministrazione Comunale – Ufficio Sport il nominativo dello stesso e le modalità di vigilanza seguite, le quali saranno descritte nel Piano di conduzione tecnica di cui al successivo art. 14.

Il Concessionario è custode del bene comunale oggetto del presente atto.

Alla risoluzione del rapporto di convenzione, il bene stesso, complessivamente inteso come immobili e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Art. 4 Piano di utilizzo

Il Concessionario dovrà presentare, *prima della stipula* della presente convenzione o *in fase di gara per l'assegnazione della gestione*, all'Amministrazione Comunale – Servizio Impianti Sportivi un *Piano di utilizzo*, che preveda i criteri, le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso per l'apertura e chiusura dell'/degli impianto/i, nonché spazi di utilizzo, per allenamenti e gare ufficiali, amichevoli e/o amatoriali, a soggetti diversi dal gestore presenti sul territorio che verranno successivamente definiti, fermo restando che l'uso prioritario sarà quello da parte del Concessionario.

Il Concessionario potrà usare prevalentemente l'impianto per le proprie squadre iscritte ai campionati FIGC o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dovrà altresì garantirne l'utilizzo a squadre amatoriali o terzi, previo pagamento delle previste tariffe comunali.

Nel Piano di utilizzo si dovrà prevedere che l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente lo/gli impianto/i o parte di esso/i per attività e manifestazioni, inerenti i propri programmi, fino ad un massimo di venti (20) giornate annue, assumendone ogni onere per l'organizzazione e per eventuali danni prodotti all'impianto stesso. Le date di utilizzo di tali attività o manifestazioni saranno concordate tra le parti e fissate con sufficiente anticipo (minimo 15 gg.) per non intralciare l'attività programmata del concessionario.

Tale Piano sarà sottoposto all'approvazione del Servizio Impianti Sportivi, il quale potrà richiedere al Concessionario di apportarvi anche alcune modifiche.

Resta salva la possibilità di aggiornare annualmente, in particolare all'inizio di ogni stagione agonistica, il Piano di utilizzo, per valide motivazioni, su proposta del Concessionario o dell'Ente proprietario, con identiche procedure di stesura e di approvazione.

Il Piano di utilizzo, approvato dal Servizio Impianti Sportivi, sarà allegato alla convenzione all'atto della stipula della stessa, come previsto dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;

Art. 5

Competenze del Concessionario nell'utilizzo

Il Concessionario potrà effettuare presso l'impianto in convenzione anche manifestazioni non prettamente sportive, purché queste siano compatibili con il regolare svolgimento di quanto già calendarizzato per l'attività sportiva praticabile presso la struttura e non arrechino pregiudizio alcuno alle condizioni generali dello/ degli impianto/i.

Tali manifestazioni, dovranno essere organizzate direttamente dal Concessionario, che ne è responsabile, seguendo tutte le normative attinenti al tipo di manifestazione da realizzare presso l'impianto/ gli impianti stesso/ stessi, le quali dovranno comunque essere regolarmente autorizzate dagli Organi competenti. Lo stesso Concessionario, una volta autorizzate tali manifestazioni non sportive ne darà successiva comunicazione all'Ufficio Sport.

In generale, per tutti i tipi di attività organizzate dal Concessionario presso l'impianto/ gli impianti, è comunque competenza del medesimo Concessionario garantire il corretto utilizzo e la salvaguardia dello stesso/ degli stessi o di parte di esso/essi, nonché la sicurezza di tutti gli utenti e dei terzi.

Il giudizio di praticabilità od impraticabilità del/dei campo/i sportivo/i di calcio/ in occasione di partite ufficiali, sarà espresso dall'arbitro o dal direttore di gara.

Art. 6

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni 3, a decorrere dalla stipula della convenzione

Art. 7

Revoca

L'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Impianti Sportivi, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della concessione al Concessionario per gravi carenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria o nella pulizia degli impianti, per danni arrecati agli stessi o alle loro pertinenze, per imperizia propria o del personale da lui incaricato. Inoltre l'Amministrazione potrà revocare la convenzione qualora ravvisi un uso dello/degli impianto/i non conforme alle regole dello sport che dovrà sempre avvenire senza alcuna discriminazione in ordine all'origine etnica, alla nazionalità, all'appartenenza sociale, all'età, alla religione.

In particolare, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere, inoltrata dal Dirigente del VI Settore, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, in qualunque tempo, qualora si verificano irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio svolto presso l'impianto / impianti /sportivo/i, quali:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati e/o perpetrati dal Concessionario, a seguito di diffide formali inoltrate dall'Amministrazione Comunale;
- carenze o errata manutenzione ordinaria e straordinaria, debitamente rilevate e formalizzate;
- mancata erogazione o comunque inadeguata effettuazione del servizio di pulizia, custodia;
- subappalto globale o parziale del servizio, ovvero fallimento del concessionario.

Qualora l'Amministrazione comunale proceda alla revoca della presente convenzione assumerà in proprio la gestione dello/degli impianti, o di parte di essi, con riserva di assegnazione ad altro idoneo soggetto senza che il Concessionario possa nulla pretendere.



Oltre alla revoca, in tali casi, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 19, salvo richiesta di maggiori danni.

Art. 8

Riscossione tariffe - Controlli

La riscossione delle tariffe comunali, la cui entità è determinata dallo stesso Comune in fase di approvazione del Bilancio, per l'uso dello Stadio "Centro d'Italia" in oggetto è di pertinenza del Concessionario che rilascerà ai singoli utenti apposita ricevuta e che ne introiterà le previste somme a titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per la conduzione dell'impianto, ivi comprese le pulizie prima e dopo l'utilizzo, precisato che dette riscossioni si intendono aggiuntive al generale rimborso spese di gestione erogato dal Comune, di cui all'art.10.

Le tariffe suddette, che andranno applicate dal Concessionario per l'uso dello Stadio "Centro d'Italia" da parte di altre società o associazioni sportive o terzi, sono corrispondenti al tariffario comunale vigente e dovranno essere sempre esposte al pubblico all'interno dei locali della sede.

Potranno essere effettuati da parte del Servizio Impianti Sportivi controlli eventuali sulle modalità di riscossione delle suddette tariffe comunali vigenti, effettuando un riscontro delle ricevute di pagamento.

Art.9

Monitoraggio costi - benefici

Il Concessionario deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno all'Amministrazione comunale, Servizio Impianti Sportivi, una relazione, in forma auto dichiarativa sotto la propria responsabilità, in cui comunicherà:

DATI: quante Società sportive che hanno utilizzato l'impianto/ gli impianti ed il numero totale dei fruitori annuo;

COSTI di GESTIONE relativi a: tutte le utenze, imposte, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, se non rimborsata dal Comune, spese assicurative, costi per vigilanza, sicurezza, spese per la registrazione del contratto e per quant'altro previsto dalla convenzione.

Tali documenti contabili dovranno essere conservati anche in copia fino al termine della convenzione per l'effettuazione di eventuali controlli da parte del concedente;

Il Servizio Impianti Sportivi dell'Amministrazione, a sua volta farà il consuntivo delle SPESE SOSTENUTE dall'AMMINISTRAZIONE, quali :

- i rimborsi a favore del Concessionario per la manutenzione straordinaria a carico dell'Ente approvata con i relativi Atti autorizzatori, di cui all'Art. 13 della convenzione stessa (esclusa la ricarica perché posta tra gli obblighi del concessionario) e/o quant'altro previsto dalla convenzione; Dal confronto dei suddetti dati ed elementi emergeranno i BENEFICI per L'AMMINISTRAZIONE consistenti in eventuali lavori di migioria o di manutenzione dell'impianto/impianti realizzati dal Concessionario e soprattutto nella qualità e quantità dell'attività di promozione sportiva effettuata dallo stesso Concessionario, a fronte dei suddetti costi di gestione sostenuti dallo stesso e di quelli altresì sostenuti dall'Ente proprietario.

Art. 10

Costi di gestione/ impianti fotovoltaici, solari, solari termici e idrici

Le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, combustibili per riscaldamento e telefoniche, così come i materiali di consumo, sono a carico del Concessionario. Tutte le spese relative a imposte, tributi in genere, o derivanti dalla gestione oggetto della concessione sono altresì a carico del Concessionario.

Nessuna spesa di gestione è a carico della Amministrazione Comunale, salvo i rimborsi di cui all'Art 13 della convenzione.

Restano di competenza del Comune i contratti per la concessione temporanea onerosa in essere stipulate a favore di varie Società presso l'impianto.

Il Concessionario, dopo la stipula della presente convezione, **effettuerà tutte le volture dei contratti relativi alle utenze, imposte, tributi, a proprio nome**, qualora non vi abbia provveduto precedentemente, fermo restando che tutte le spese per le utenze verranno comunque addebitate dall'Amministrazione al Concessionario dalla data di stipula della presente convenzione. ⁽¹⁾

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario acconsente sin d'ora all'eventualità che l'A.C. o terzi da essa incaricati possano porre in opera, presso la struttura in convenzione, impianti fotovoltaici o solari, non ostacolando in alcun modo lo svolgimento dell'attività sportiva o più in generale la fruizione dei luoghi.

Gli impianti così installati dovranno essere coperti da apposita assicurazione stipulata dal terzo autorizzato dall'A.C. senza oneri a carico del concessionario, che si impegna sin d'ora a non

ostacolare il funzionamento di tali impianti, mediante ombreggiamento, distacco di cavi, disalimentazione o altri tipi di danneggiamento diretto o indiretto.

In presenza di tali installazioni autorizzate come sopra riportato, è consentito al concessionario stipulare accordi privati, con i suddetti terzi, per la fornitura dell'energia elettrica a beneficio dell'impianto in gestione.

E' consentito al concessionario, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte del Servizio Impianti Sportivi, installare pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria (c.d. solare termico) a beneficio esclusivo dell'impianto sportivo, mediante presentazione di apposita richiesta all'A.C. corredata di progetto tecnico, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora il Concessionario si avvalga di tale facoltà e venga autorizzato dall'A.C., alla cessazione dell'efficienza dello stesso impianto o al termine del rapporto contrattuale, se precedente, sarà a carico del Concessionario l'obbligo dello smantellamento dello stesso e del ripristino dei luoghi secondo la regola d'arte e le indicazioni del comune.

Resta inteso che al termine della validità della presente convenzione, nel caso in cui l'impianto in questione risulti ancora efficiente, il concessionario ha la facoltà di procedere allo smantellamento dello stesso e al ripristino dei luoghi a regola d'arte o, in alternativa, di lasciarlo in dotazione dell'impianto sportivo senza nulla pretendere dall'Amministrazione o da terzi

(1) - Il Comune, in virtù dei servizi resi dal Concessionario potrà erogare allo stesso una somma forfettaria massima annua di € 5,000,00 quale parziale rimborso delle varie spese di gestione, così come le stesse opportunamente riportate nella Relazione annuale. Questa dovrà essere presentata ai sensi dell'art.9 della convenzione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Detta somma ogni anno potrà essere modificata in più o in meno con delibera di Giunta Comunale. Per l'anno 2015 il contributo non verrà erogato e le corrispondenti somme serviranno a coprire le spese di gestione sostenute dal Comune fino al 30 aprile 2015.

La somma di € di cui sopra, verrà liquidata o in un'unica soluzione, o in rate trimestrali posticipate di €..... cadauna, a giudizio dell'Amministrazione, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, tramite apposita determinazione dirigenziale.

Art. 11

Salvaguardia degli Impianti/controlli

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in particolare il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Lo stesso Concessionario effettuerà, altresì, il controllo della sicurezza delle strutture, e provvederà a porre rimedio ad eventuali guasti e disfunzioni agli impianti ed ad attivare immediatamente tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni alle persone o al patrimonio dell'Ente.

Il Concessionario provvederà al controllo periodico dello stato di efficienza di tutti i dispositivi deputati alla sicurezza delle strutture (estintori, etc.....) e relativa manutenzione degli stessi.

Art.12

Manutenzioni

Sono a carico del Concessionario le spese relative alla ordinaria manutenzione di ogni parte dell'impianto di cui alla presente convenzione, qualsiasi siano esse, riguardanti tutte le strutture che compongono l'intero complesso sportivo, unitamente a quelle concernenti l'acquisto di eventuali attrezzature e materiali necessari per la conduzione dello/ degli impianto/i.

Si intende per manutenzione ordinaria le operazioni, a carico del Concessionario, che riguardano, tra l'altro, la riparazione, la sostituzione di componenti deteriorati di impianti, di infissi, di chiusure, o relativi a parti murarie e di rivestimento anche esterno, le pulizie e le disinfezioni dei locali, i controlli anche degli scarichi, la verifica di tutti gli impianti tecnologici, l'allestimento del terreno di gioco, compresa la segnatura del campo, le pulizie e lo sgombero eventuale del terreno di gioco e dell'area assegnata, la cura del verde in generale ed in particolare dei campi in erba se presenti nell'impianto, l'irrigazione e le potature, la fornitura dei materiali, attrezzi e macchinari necessari alla conduzione di qualunque tipo di impianto e di superficie in convenzione, compresa la riparazione degli stessi macchinari/attrezzi, la ricarica annuale del campo: sarà cura del Concessionario provvedere a tutti gli stessi materiali necessari alla ricarica annuale e periodica del terreno di gioco, di acquisire eventuali sementi, diserbanti, concimi, sabbia, terra vegetale, tosaerba e decespugliatore per le aree verdi limitrofe al campo, nonché di provvedere a quant'altro necessario al corretto funzionamento e fruizione dei luoghi.

Sono a carico del Concessionario le spese per la straordinaria manutenzione incluse quelle causate da danni compiuti durante le attività sportive per vandalismo o atti di intemperanza.



Gli interventi di straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti fornendo al termine dei lavori le previste certificazioni. Tali lavori devono essere effettuati, inoltre, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia ed in particolare dal D.M. 18.03.1996 e succ.ve modificazioni, sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Qualora il Concessionario, per effettuare detti interventi di manutenzione straordinaria, abbia la necessità di interrompere temporaneamente l'utilizzo degli impianti, dovrà comunicare e concordare con il Servizio Impianti Sportivi il periodo di chiusura.

Art. 13

Interventi di ristrutturazione dell'impianto

Il Concessionario, previa autorizzazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale (Servizio Impianti Sportivi), potrà eseguire, a propria cura e spese, interventi di ampliamento, di adeguamento a norme di sicurezza e di miglioramento dell'impianto, a proprio carico.

Tutti i suddetti miglioramenti degli impianti, nonché gli altri interventi autorizzati, con spese a carico del Concessionario, al termine della convenzione diventeranno parte integrante del patrimonio comunale, senza che lo stesso Concessionario abbia a pretendere alcuna somma, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Tali interventi dovranno essere eseguiti previa presentazione all'Amministrazione Comunale del relativo progetto, che dovrà essere approvato dalla stessa Amministrazione e sotto la sorveglianza di un Direttore dei Lavori iscritto all'albo dei liberi professionisti, la cui spesa sarà a carico del Concessionario e i medesimi lavori potranno essere realizzati solo da Ditte in regola con le attuali normative.

I suddetti lavori di straordinaria manutenzione per la ristrutturazione degli impianti, ugualmente a quanto previsto nell'art. 12, dovranno essere eseguiti presentando al termine dei lavori le previste certificazioni ed effettuati nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia ed in particolare dal D.M. 18.03.1996 e succ.ve modificazioni, sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

L'Amministrazione comunale, a fronte di interventi di particolare consistenza tecnica ed economica, tesi ad elevare il grado di funzionalità della struttura, aumentandone in modo rilevante il valore patrimoniale, potrà concorrere con provvedimento motivato al finanziamento della spesa in misura variabile dal 30 % all'80% degli oneri sostenuti. In tal caso il procedimento per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e succ.ve modificazioni.

Nel caso sopra indicato di concorso da parte dell'Amministrazione al finanziamento dei lavori di straordinaria manutenzione, le spese di progettazione, sicurezza, direzione, contabilità e collaudo dei lavori stessi saranno ricomprese nella quota economica a carico del Concessionario e comunque non potranno superare il 10% dell'importo di tali lavori.

Art. 14

Piano di conduzione tecnica

Per il Concessionario le attività di approvvigionamento, di custodia, vigilanza e di manutenzione sono quelle indicate ai precedenti artt. 3, 11, 12 e 13 e sarà cura del concessionario stesso descriverle nel "Piano di conduzione tecnica" insieme alle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

E' fatto obbligo al Concessionario nominare un responsabile tecnico per il Piano di conduzione tecnica, comunicandone il nominativo all'Ufficio Sport.

Tale Piano di conduzione tecnica sarà allegato alla convenzione, previo benestare dell'Ufficio Sport, come previsto dalla L.R. 12 marzo 2007, n.5.

Art. 15

Diritto di accesso e funzioni di vigilanza

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri tecnici ed Amministratori, ha diritto di accedere in qualsiasi momento all'interno degli impianti e nei vari locali adibiti a spogliatoi, servizi e magazzini, allo scopo di accertare il loro corretto utilizzo, la perfetta manutenzione, conservazione e l'osservanza della presente convenzione.

Art. 16

Pubblicità

L'Amministrazione Comunale autorizza il Concessionario ad esporre all'interno dei complessi sportivi di che trattasi, pubblicità attraverso l'esposizione di cartelli e striscioni.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni dalla normativa vigente al riguardo, nonché al pagamento delle relative imposte e tasse previste.

Art. 17

Servizio di ristoro

Il Concessionario, per una migliore accoglienza del pubblico, atleti, ecc. , ha facoltà di allestire all'interno degli impianti sportivi un servizio di ristoro, previo rilascio delle relative autorizzazioni amministrative. La gestione di tale servizio potrà anche essere affidata a terzi, restando il Concessionario stesso responsabile della gestione del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni di legge in materia, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 18

Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone e alle cose anche di terzi, derivanti da quanto forma oggetto della presente convenzione, impegnandosi pertanto a stipulare idonee e congrue polizze di Assicurazione, in favore di tutti i frequentatori, degli utenti degli impianti sportivi e dei terzi (ivi compreso il Comune di Rieti), per Responsabilità civile e per R.O. (responsabilità operatori), per ogni sinistro, da allegare alla convenzione. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'impianto.

In particolare la polizza per la responsabilità civile dovrà contenere la seguente dichiarazione sottoscritta che " *la compagnia assicurante rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti, in caso di liquidazione di ogni tipo di sinistro per R.C. ed R.O.*" con massimale minimo per ogni sinistro per lo Stadio "Centro d'Italia" di Euro 3.000.000,00; **La polizza dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto di concessione all'Amministrazione Comunale.**

Art. 19

Deposito cauzionale

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione e della perfetta conservazione di tutto il complesso sito in piazzale Veterani dello Sport snc il Concessionario si impegna a stipulare apposita/apposite polizza/polizze fideiussoria/e assicurativa o bancaria di EURO 10.000,00; Alla scadenza del contratto, nel caso in cui non si siano verificate inadempienze contrattuali che ne giustificano l'incameramento, l'Amministrazione svincolerà tale cauzione/ cauzioni per un totale di EURO 10.000,00 con apposito provvedimento.

Art. 20

Accettazione stato di fatto dell'impianto

Il Concessionario verificherà prima della stipula che l'impianto in convenzione sia idoneo all'uso sportivo previsto ed, alla stipula, accetta il bene in convenzione nello stato in cui si trova e per gli utilizzi da questo consentiti, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale per eventuali modifiche, adeguamenti od integrazioni che dovessero rendersi utili o necessari allo stesso impianto per l'utilizzo richiesto, assumendosene in via esclusiva ogni responsabilità.

Art. 21

Oneri contrattuali

Le spese conseguenti alla stipula del presente atto, in particolare per la registrazione, sono a carico del Concessionario.

Art. 22

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di legge o di regolamenti vigenti.

Letto e sottoscritto per accettazione

PER IL COMUNE DI RIETI

PER L'A.S.D.



